

Sommario

Art. 2 - Oggetto del Contratto 2

Art. 3 - Prestazioni escluse dal Contratto 2

Art. 4 - Mandato per l'accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni in cui l'UTENTE è società ospitante/organizzatrice 2

Art. 5 - Diritti alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi 2

Art. 6 - Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l. 2

Art. 7 - Corrispettivo delle prestazioni rese dal soggetto gestore all'UTENTE 2

Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento 2

Art. 9 - Procedura di recupero del credito 2

Art. 10 - Modifica della prenotazione 3

Art. 11 - Altre modifiche delle CPC 3

Art. 12 - Revoca della prenotazione da parte di SO.G.I.S. S.r.l. 3

Art. 13 - Norme comportamentali dell'UTENTE sull'impianto sportivo 3

Art. 14 - Controllo e vigilanza dell'attività ludico-sportiva. Figure responsabili 3

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'UTENTE in materia di idoneità alla pratica sportiva 3

Art. 16 - Altri obblighi e responsabilità dell'UTENTE 3

Art. 17 - Deposito e custodia dei beni e dei valori dell'UTENTE e dei frequentatori 4

Art. 18 - Obblighi dell'UTENTE in tema di ordine pubblico e di primo soccorso 4

Art. 19 - Obblighi del soggetto gestore in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo 4

Art. 19 bis - Obblighi dell'UTENTE in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo 4

L'UTENTE, in proprio o per il tramite della Federazione sportiva o dell'Ente di promozione o della Lega cui aderisce, è: 4

Art. 20 - Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale 4

Art. 21 - Diritto di controllo del soggetto gestore 4

Art. 22 - Decorrenza del Contratto. Divieto di rinnovo 4

Art. 23 - Penali contrattuali 4

Art. 24 - Risoluzione di diritto del Contratto 4

Le Parti precisano che: 4

Art. 25 - Divieto di cessione della posizione contrattuale e del Contratto 4

Art. 26 - Referenti del Contratto 4

Il referente del soggetto gestore per il presente Contratto è il Responsabile dell'Ufficio rapporti con l'utente. 4

Art. 28 - Registrazione del Contratto 4

Art. 29 - Foro Competente 4

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Contratto si intendono per:

Soggetto gestore: SO.G.I.S. S.r.L.: Società per la Gestione degli Impianti Sportivi e/o servizi sportivi del Comune di Fidenza e Salsomaggiore Terme con sede in P.za Garibaldi n.1, in Fidenza (PR).

Contratto: il presente Contratto. E' composto dalle Condizioni generali di contratto e dalle Condizioni particolari di contratto.

CGC - Condizioni generali di contratto: le condizioni generali del presente Contratto.

CPC - Condizioni particolari di contratto: le condizioni particolari di contratto contengono:

Le condizioni particolari di contratto contengono:

- a) la definizione delle Parti;
- b) l'eventuale affiliazione a Federazioni sportive o a Enti di promozione sportiva dell'UTENTE;

- c) le premesse riportanti le richieste di prenotazione e le eventuali controproposte di SO.G.I.S. S.r.l.;
- d) la prenotazione;
- e) Allegato tariffario applicato;
- f) il consenso e la sottoscrizione delle Parti delle CPC e delle CGC;
- g) la sottoscrizione separata delle Parti per le clausole vessatorie delle CGC;
- h) Assicurazione RCT dell'UTENTE inerente la propria attività con massimale minimo: per sinistro di € 1.500.000; per persone e/o prestatori di lavoro infortunato di € 1.500.000; per danni a cose e/o animali di € 1.500.000;
- i) statuto dell'UTENTE;
- j) Procedure emergenza;
- k) Allegato 7.2.10 dichiarazione referente/responsabili attività sportiva

Scambio di corrispondenza: la corrispondenza intercorsa tra le Parti in forma scritta (lettera, fax, mail) con la quale le Parti:

- modificano, integrano ed estinguono anticipatamente la prenotazione oggetto delle Condizioni particolari di contratto;
- pattuiscono la fornitura di servizi extra tariffe;
- pattuiscono il diritto di fruizione e di negoziazione degli spazi pubblicitari e/o comunicazionali.

Utente: la persona fisica, la persona giuridica privata (con o senza personalità giuridica) o la persona giuridica pubblica che avanza al soggetto gestore la richiesta di prenotazione e accetta la prenotazione con la sottoscrizione del Contratto.

Parti: SO.G.I.S. S.r.l. e UTENTE.

Coobbligati: ausiliari, personale, atleti, allenatori, arbitri, accompagnatori, spettatori ed ogni altra persona ammessa dall'UTENTE e dalla squadra ospite nell'impianto durante l'attività ludico-sportiva prenotata dall'UTENTE.

Tesserati: qualora l'UTENTE sia un soggetto dell'ordinamento sportivo, si intendono gli atleti, i tecnici, i direttori sportivi, gli allenatori, gli ufficiali di gara, i dirigenti, i collaboratori e tutti gli altri soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo per effetto del tesseramento a una società o associazione sportiva affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o a una Disciplina sportiva associata. Qualora l'UTENTE sia un soggetto non appartenente all'ordinamento sportivo, gli atleti, i tecnici, i direttori sportivi, gli allenatori, gli ufficiali di gara e tutti i soggetti autorizzati dall'UTENTE all'ingresso nell'impianto.

Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività ludico-sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. L'impianto sportivo comprende:

- a) lo spazio o gli spazi di attività ludico-sportiva;
- b) la zona spettatori, intendendo per essa lo spazio riservato agli spettatori, gli spazi accessori alla zona spettatori con i relativi percorsi;
- c) eventuali spazi e servizi accessori, definiti quali spazi funzionali e accessibili al pubblico o dallo stesso fruibile;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto, definiti quali spazi funzionali all'attività sportiva e alla presenza di pubblico.

Prenotazione: è la richiesta di prenotazione avanzata dall'UTENTE e accettata dal Soggetto gestore ovvero la controproposta di prenotazione avanzata dal soggetto gestore e accettata dall'UTENTE. La prenotazione ha ad oggetto l'uso, temporaneamente delimitato e non esclusivo nel caso che l'impianto abbia più spazi sportivi, di un impianto sportivo. La prenotazione definisce la stagione ludico-sportiva, i giorni, gli orari, le attività ludico-sportive prenotate dall'UTENTE e accettate dal soggetto gestore, la tariffa applicata per ciascuna attività ludico-sportiva prenotata. La prenotazione è modificabile, integrabile, rinunciabile e revocabile secondo le disposizioni delle CGC.

Proprietario degli impianti sportivi: la persona giuridica o fisica proprietaria dell'impianto sportivo gestito da SO.G.I.S. S.r.l.

Beni mobili: i giochi, le attrezzature sportive e non, le pavimentazioni mobili, le tribune mobili, gli arredi, l'impiantistica audio-visiva, gli allestimenti e tutti i beni.

Tariffa: la tariffa singola e la tariffa complessiva applicabile alla prenotazione (oltre all'iva). Le tariffe del servizio di gestione degli impianti ludico-sportivi dei Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme in gestione sono deliberate dai Comuni Proprietari. Le tariffe fissate dai Comuni proprietari remunerano le prestazioni erogate dal gestore per la generalità dei clienti. Le tariffe deliberate dai Comuni proprietari non remunerano i servizi specifici funzionali al tipo di utilizzo prenotato, né la fruizione di spazi pubblicitari e comunicazionali dell'impianto sportivo da parte dell'UTENTE.

Prezzi per servizi extratariffe. I servizi extra tariffe sono i servizi forniti direttamente dal soggetto gestore all'UTENTE in forza di specifiche esigenze connesse al tipo di prenotazione o per espresse richieste manifestate dall'UTENTE. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra i prezzi per servizi extra tariffe, i servizi di trasferimento e di predisposizione tatami per manifestazioni in impianti privi degli stessi, la predisposizione e il ritiro di tribune (mobili o estraibili) per manifestazioni con pubblico, allestimenti per gare di atletica, allestimenti per gare di ginnastica artistica, allestimenti specifici per eventi/partite ai Palasport e presso gli stadi, lo sgombero della neve dai campi all'aperto.

Servizio pubblico: il servizio pubblico di gestione degli impianti ludico-sportivi di proprietà del Comune proprietario. La gestione di detto servizio pubblico è stata affidata dai Comuni proprietari al soggetto gestore e le condizioni che regolano i rapporti tra Comune di Fidenza, Salsomaggiore Terme e SO.G.I.S. S.r.l. sono stabilite nel Contratto di servizio sottoscritto dalle due parti.

Stagione ludico-sportiva: la stagione ludico-sportiva invernale compresa nei mesi da settembre a maggio o la stagione ludico-sportiva estiva, compresa nei mesi da giugno a agosto.

Regolamento SO.G.I.S. S.r.l.: il Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento a SO.G.I.S. S.r.l. composto da un Regolamento generale (All. 7.2.02) e dai Regolamenti di settore (All. 7.2.02 - A; B; C; F). Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione di SO.G.I.S. S.r.l.

Regolamento è consultabile sul sito www.sogisgroup.it, sezione download, e disponibile in copia presso l'Ufficio rapporti con l'Utente (U.R.U.) di SO.G.I.S. S.r.l. sito presso gli uffici amministrativi (c/o palasport di via Togliatti 42-Fidenza-PR).

Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l.: la Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l. è consultabile sul sito www.sogisgroup.it, sezione download, disponibile in copia presso l'Ufficio rapporti con l'Utente di SO.G.I.S. S.r.l. sito presso gli uffici amministrativi (c/o palasport di via Togliatti 42-Fidenza-PR).

Manifestazione: partite, tornei, gare, eventi e altri contesti, esclusi gli allenamenti, in cui si svolgono attività sportive (agonistiche e non) organizzate e aperte al pubblico (pagante e non).

Art. 2 - Oggetto del Contratto

L'oggetto del presente Contratto è l'uso, delimitato stagionalmente e temporaneamente, non esclusivo, di impianti sportivi in gestione al soggetto gestore da parte di un UTENTE alle condizioni stabilite nel presente Contratto.

L'uso accettato tra le Parti è specificato nella prenotazione oggetto delle CPC. La prenotazione approvata dalle Parti nelle CPC è:

- modificabile per scambio di corrispondenza antecedente all'uso; è esclusa la modifica tacita o verbale;
- integrabile con la richiesta di servizi extra tariffa da remunerarsi a prezzo e da definirsi per scambio di corrispondenza antecedente all'uso;
- modificabile dall'UTENTE secondo quanto disposto ai successivi artt. 10 e 11 delle CGC;
- revocabile dal soggetto gestore secondo quanto disposto al successivo art. 12 delle CGC.

Il Contratto annulla e sostituisce ogni altro eventuale accordo precedentemente in essere tra le Parti per le precedenti stagioni ludico-sportive. Le CPC prevalgono sulle presenti CGC qualora vi sia contrasto tra i rispettivi contenuti. Le prenotazioni degli impianti sportivi concordati nelle CPC saranno utilizzate esclusivamente dall'UTENTE per espletare l'attività ludico-sportiva dell'UTENTE definita in sede di prenotazione, in conformità a quanto:

- dichiarato nelle CPC;
- stabilito nel Contratto;
- per quanto non previsto dal Contratto, a quanto stabilito nel Regolamento del gestore L'UTENTE dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di conoscere e di accettare le disposizioni del Regolamento di SO.G.I.S. S.r.l. [Regolamento generale (All. 7.2.02) e dai Regolamenti di settore (All. 7.2.02 – A; B; C; F), atti a questo richiamati e non materialmente allegati al presente contratto. L'utente rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 - Prestazioni escluse dal Contratto

Il presente Contratto non dà all'UTENTE il diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi comunicazionali o degli spazi pubblicitari dell'impianto sportivo oggetto della prenotazione. Il soggetto gestore potrà cedere il diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari e degli spazi comunicazionali interni agli impianti sportivi secondo le modalità indicate all'art. 5 delle presenti CGC.

Il presente Contratto non dà all'UTENTE il diritto a ricevere le prestazioni extratariffe legate alle prenotazioni di manifestazioni generate per effetto dell'art. 4 del presente Contratto, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - gli allestimenti dei campi di gioco e dell'impianto disposti dalle Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l'UTENTE aderisce. Il soggetto gestore potrà svolgere le prestazioni richieste da Leghe professionistiche o dilettantistiche per l'allestimento del campo di gioco e per l'impianto sportivo con la separata fornitura di servizi extra tariffe da concordarsi con l'UTENTE per scambio di corrispondenza.

Agli scambi di corrispondenza aventi ad oggetto la fornitura di servizi extra tariffe o il diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari sottoscritti tra le Parti in corso di esecuzione del presente Contratto, si applicano le norme del presente Contratto in quanto compatibili e non derogate dagli scambi di corrispondenza. Il presente Contratto non dà all'UTENTE il diritto all'esercizio di attività diverse e/o accessorie all'attività ludico-sportiva oggetto della prenotazione. In particolare, l'UTENTE non può per effetto del presente Contratto esercitare, negli spazi interni e negli spazi esterni dell'impianto sportivo, attività di somministrazione di alimenti e di bevande, diretta o a mezzo di distribuzione automatica, ovvero esercitare attività professionali o di vendita al minuto.

Il presente Contratto non dà all'UTENTE il diritto di cedere a terzi, e a qualsiasi titolo, l'impianto e/o gli spazi sportivi prenotati.

Art. 4 - Mandato per l'accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni in cui l'UTENTE è società ospitante/organizzatrice

L'UTENTE conferisce sin d'ora al soggetto gestore mandato senza rappresentanza a disporre e ad accettare per conto dell'UTENTE in merito alle richieste di prenotazione di manifestazioni rivolte al soggetto gestore da:

- Federazioni sportive riconosciute o associate ai Coni,
- Enti di promozione,
- Leghe dilettantistiche o professionistiche,
- Organi delle Associazioni e degli Enti indicati alle precedenti lettere a), b) e c), e destinate all'uso di impianti sportivi per manifestazioni in cui l'UTENTE, affiliato alle medesime Federazioni/Enti/Leghe, risulti essere soggetto ospitante/organizzatore della manifestazione medesima. Il mandato si intende a titolo gratuito.

Il corrispettivo delle prenotazioni avvenute secondo il presente articolo, cioè la tariffa delle prenotazioni delle manifestazioni prenotate da Federazioni/Enti/Leghe in cui l'UTENTE è soggetto ospitante/organizzatore, sarà posto a carico dell'UTENTE medesimo in sede di fatturazione delle proprie prenotazioni, salvo diversa intesa tra il soggetto gestore e le Federazioni /Enti/Leghe medesime.

L'accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni sarà accordata dal soggetto gestore se le prenotazioni delle manifestazioni cadono nei giorni di sabato e domenica; nei giorni infrasettimanali, le manifestazioni saranno autorizzate all'interno degli orari di allenamento dell'UTENTE. La prenotazione per manifestazioni può essere non accolta dal soggetto gestore per ragioni di sicurezza e gestione della prevenzione incendi nonché per ragioni di ordine pubblico. Ai fini di quanto sopra, l'UTENTE presterà al soggetto gestore la necessaria collaborazione e disponibilità e fornirà le informazioni richieste.

Nella prestazione erogata dal soggetto gestore per effetto delle prenotazioni di manifestazioni accolte secondo il presente articolo del Contratto non rientrano gli oneri per l'allestimento del campo di gioco secondo la disciplina dell'ordinamento statale e secondo la sola disciplina tecnica della federazione nazionale del CONI relativa alla disciplina sportiva praticata nella manifestazione, il cui allestimento è in capo all'UTENTE. Altri allestimenti, quali quelli dei campi di gioco e dell'impianto disposti dalle Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l'UTENTE aderisce o comunque quelli richiesti da specifiche esigenze connesse al tipo di prenotazione o per espresse richieste manifestate, potranno essere resi dal soggetto gestore in forza di autonomo contratto di fornitura di servizi extra tariffe da concordarsi con l'UTENTE per scambio di corrispondenza.

L'UTENTE si impegna pertanto a provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto delle attrezzature ulteriori necessarie per la propria partecipazione alle manifestazioni dell'ordinamento sportive a cui aderisce, ed non presenti al momento o ritenute non idonee al fine della partecipazione alla/e manifestazione/i; l'utente provvederà altresì, a propria cura, spese e responsabilità, al collocamento e posizionamento delle predette attrezzature presso l'impianto medesimo, nel rispetto delle normative vigenti. Il soggetto gestore autorizza il collocamento e posizionamento delle predette attrezzature, con l'intesa tra le parti che delle stesse potranno avvalersi anche i terzi fruitori dell'impianto, senza responsabilità alcuna del soggetto gestore per eventuali danneggiamenti che da detto utilizzo dei terzi dovessero derivare alle attrezzature medesime e senza che il soggetto gestore sia chiamata a corrispondere all'utente alcunché per il predetto utilizzo.

Dal presente mandato rilasciato all'UTENTE dal soggetto gestore rimangono espressamente escluse tutte le attività che competono a Federazioni/Enti/Leghe e UTENTE, secondo l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, in tema di organizzazione e di svolgimento di manifestazioni sportive.

Art. 5 - Diritti alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi

Il soggetto gestore è:

- titolare del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali negli impianti sportivi;

- è titolare del diritto alla negoziazione dei diritti televisivi, radiofonici e fotografici dell'impianto sportivo al di fuori degli orari di svolgimento delle manifestazioni dell'UTENTE;
 - non è titolare del diritto alla negoziazione dei diritti televisivi o radiofonici delle manifestazioni dell'UTENTE.
- L'UTENTE interessato a godere del diritto alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali su pareti, pavimenti e altro luogo interno (coperto e scoperto) agli impianti sportivi rivolge *preventiva richiesta* al gestore. Il soggetto gestore valuterà la cessione del diritto allo sfruttamento con riferimento:
- al solo spazio e tempo di presenza dell'UTENTE;
 - alla compatibilità del logo o del marchio veicolato dall'UTENTE con gli sponsor del soggetto gestore;
 - al prezzo stabilito dal soggetto gestore, potendo negare/accordare il godimento del diritto alla fruizione e alla negoziazione.
- In caso di accordo sulla cessione del godimento, le Parti sottoscriveranno scrittura privata o scambio di corrispondenza. In presenza di violazioni del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi e/o a occupazioni non concordate con il soggetto gestore per iscritto, il soggetto gestore è legittimato sin d'ora a defiggere e/o rimuovere i materiali pubblicitari e comunicazionali affissi dall'UTENTE o da terzi sull'impianto sportivo, senza che nulla l'UTENTE o i terzi abbiano a avanzare al soggetto gestore, a titolo di risarcimento o indennizzo. E' esclusa la fruibilità e la negoziabilità per l'UTENTE degli spazi esterni agli impianti sportivi.

Art. 6 - Carta dei servizi SO.G.I.S. S.r.l

La Carta dei servizi di SO.G.I.S. S.r.l. definisce gli standard dei servizi resi dal soggetto gestore, le modalità di verifica delle prestazioni rese, nonché le procedure per i reclami e i suggerimenti da applicarsi nell'esecuzione del presente Contratto.

Art. 7 - Corrispettivo delle prestazioni rese dal soggetto gestore all'UTENTE

L'UTENTE si impegna a versare al soggetto gestore il corrispettivo per le prestazioni rese all'UTENTE in dipendenza del presente Contratto e degli scambi di corrispondenza e scritture private accessorie. Nello specifico le prestazioni rese dal soggetto gestore all'UTENTE sono costituite da:

- l'erogazione delle prenotazioni definite nelle CPC eventualmente modificate/revocate per scambio di corrispondenza;
 - l'erogazione delle prenotazioni derivanti da quanto previsto dall'articolo 4 delle presenti CGC;
 - la fornitura dei servizi extra tariffe pattuiti per scambio di corrispondenza tra il soggetto gestore e l'UTENTE;
 - la cessione dei diritti di fruizione e di negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi.
- Il corrispettivo dovuto dall'UTENTE al soggetto gestore per le anzidette prestazioni sarà determinato da:
- le tariffe per le prenotazioni degli impianti sportivi indicate ai punti 1) e 2) del comma precedente del presente articolo così come definite, tempo per tempo, dai Comuni proprietari. Le tariffe riportate nelle CPC potranno essere sostituite, in tutto o in parte, e di diritto, da nuove tariffe che in corso di contratto i Comuni proprietari avessero a deliberare; Nel caso di prenotazione di spazi per gruppi sportivi la cui composizione contemporanea degli stessi è formata da soggetti minorenni e maggiorenni, ai fini dell'attribuzione della tariffa, si applicherà la tariffa under18, se la metà più 1 (uno) dei soggetti componenti il gruppo sportivo non compirà la maggiore età nel corso dell'anno solare di riferimento per l'emissione della fattura. A tal scopo l'Utente si impegna a fornire al soggetto gestore l'elenco nominativo del gruppo sportivo con l'indicazione dell'anno di nascita, al fine di consentire al soggetto gestore le opportune verifiche. Fino all'avvenuta e/o in difetto di tale comunicazione la tariffa applicata sarà quella prevista per l'utenza Over18.
 - i prezzi per la fornitura di servizi extra tariffe così come definiti dal soggetto gestore;
 - i prezzi per la cessione del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi così come definiti dal soggetto gestore e pattuiti per scambio di corrispondenza o scrittura privata tra le Parti.

Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento

Il soggetto gestore effettuerà mensilmente la fatturazione relativa:

- alle prenotazioni definite nelle CPC, tenuto conto delle modifiche per scambio di corrispondenza intervenute tra le Parti e delle rinunce pervenute in tempo utile per escludere il pagamento della tariffa;
- ai servizi extra tariffe definiti con scambio di corrispondenza secondo i prezzi concordati tra le Parti con scambio di corrispondenza;
- ai diritti di fruizione e di negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali secondo i prezzi concordati tra le Parti per scambio di corrispondenza o con scrittura privata;
- Eventuali spese bancarie per la riscossione del credito.

L'UTENTE si impegna a versare al soggetto gestore gli importi fatturati con i seguenti termini di pagamento:

- a 30 giorni data fattura per il pagamento è a mezzo bonifico bancario, assegno bancario, POS, R.I.D.;

In caso di prenotazione occasionale, il soggetto gestore emette la fattura/ricevuta in via anticipata rispetto all'utilizzo e l'UTENTE versa l'importo dovuto in via anticipata. Il pagamento di tutti gli importi relativi alle prestazioni oggetto del presente articolo, nonché delle spese legali connesse con il recupero del credito o degli interessi di mora non può essere differito o ridotto da parte dell'UTENTE. Fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori spese per il recupero del credito sostenute dal soggetto gestore, in caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dall'UTENTE gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo.

In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il soggetto gestore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dall'UTENTE, nell'ordine:

- agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso;
- alle maggiori spese di recupero del credito;
- al capitale,

indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dall'UTENTE all'atto del pagamento. Nei medesimi casi, il soggetto gestore si riserva inoltre di inviare all'UTENTE apposita diffida ad adempiere tramite fax, raccomandata AR o PEC.

Il soggetto gestore ha facoltà di valutare la possibilità, per quegli UTENTI che vantano anche posizioni aperte in qualità di fornitori, di compensare formalmente il credito.

Art. 9 - Procedura di recupero del credito

La procedura di recupero del credito per i ritardi di pagamento dei corrispettivi del presente Contratto con soggetti qualificabili come imprenditori, in termini soggettivi o oggettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, è la seguente:

- invio lettera raccomandata a.r., fax o PEC al debitore contenente l'informativa di:
- decorrenza automatica ex lege degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito in contratto o, in difetto di pattuizione, dal giorno successivo alla scadenza dei 40 giorni dalla data di ricevimento della fatturazione dal soggetto gestore;
 - applicazione del saggio degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, salvo diverso accordo con il debitore stabilito in Contratto;
 - rivalsa sul debitore stesso di ogni costo sostenuto, quali spese bancarie e spese legali, per il recupero delle somme non

- tempestivamente corrisposte;
- fissazione nuovo termine di pagamento;
- b) avvio procedura legale di recupero crediti superato infruttuosamente il nuovo termine fissato nella comunicazione di cui alla lett. a) del presente comma.

La procedura di recupero del credito per i ritardi di pagamento dei corrispettivi del presente Contratto con soggetti non qualificabili come imprenditori a termini dell'art. 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, è la seguente:

- a) invio lettera raccomandata a.r., fax o PEC, di sollecito, trascorsi 40 giorni dalla data fattura, con comunicazione di applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, formale messa in mora e assegnazione di nuovo termine per il pagamento;
- b) avvio procedura legale di recupero crediti superato infruttuosamente il nuovo termine di pagamento fissato con la comunicazione di cui alla lett. b) del presente comma.

Durante il periodo di morosità dell'UTENTE, il soggetto gestore non accetterà nuove richieste di prenotazione da parte dell'UTENTE moroso.

Art. 10 - Modifica della prenotazione

Le Parti possono consensualmente modificare il periodo, i giorni e gli orari della prenotazione per scambio di corrispondenza.

- a. La richiesta dell'UTENTE di modifica della prenotazione dovrà pervenire al soggetto gestore almeno **6 giorni prima** del previsto utilizzo. La rinuncia parziale o totale formulata dall'UTENTE non nei termini appena indicati non produce effetti sul corrispettivo. La rinuncia parziale o totale alla prenotazione formulata da ciascuna Parte non produce effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
- b. La disdetta effettuata all'interno dei termini previsti al precedente punto a) non comporta il pagamento del corrispettivo se la somma delle disdette all'interno del periodo stagionale autorizzato non eccedente le 6 (sei) per ogni singolo spazio sportivo prenotato. Per spazio sportivo s'intende lo spazio occupato da un singolo gruppo/squadra.
- c. Superata la soglia delle 6 disdette il soggetto gestore addebiterà comunque il corrispettivo prenotato anche se non utilizzato o disdetto secondo le modalità di cui al precedente punto a).

Art. 11 - Altre modifiche delle CPC

L'UTENTE deve comunicare per iscritto al soggetto gestore le seguenti variazioni soggettive delle CPC:

- le variazioni che attengono alla natura di persona giuridica o di persona fisica;
 - la variazione della legale rappresentanza della persona giuridica;
 - la variazione dei dati anagrafici e fiscali dell'UTENTE;
 - la variazione della condizione di affiliazione a Federazioni sportive o a Enti di promozione.
- Il soggetto gestore si riserva il diritto di accettare o meno il subentro o la variazione delle CPC entro 30 giorni dalla ricezione delle variazioni di cui al comma precedente.

Art. 12 - Revoca della prenotazione da parte di SO.G.I.S. S.r.l

Il soggetto gestore può revocare parzialmente (sospendere) o revocare totalmente la prenotazione pattuita con l'UTENTE nelle CPC:

1. per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
2. per ragioni di sicurezza e prevenzione incendi;
3. per ragioni di ordine pubblico;
4. per motivi di interesse pubblico;
5. in caso di forza maggiore e di cause accidentali;
6. in caso di sciopero;
7. per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzati da Federazioni sportive, Enti di promozione, Leghe professioniste e dilettantistiche;
8. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle Istituzioni scolastiche;
9. per sopravvenute esigenze di svolgimento di manifestazioni ritenute di particolare interesse da parte del Soggetto gestore e/o dei Comuni proprietari;
10. per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino:
 - la chiusura dei campi di gioco scoperti
 - la chiusura degli impianti natatori scoperti;
11. per esigenze tecniche di manutenzione ordinarie e straordinarie del gestore o dei Comuni proprietari;
12. dopo la terza disdetta pervenuta non secondo le modalità di cui all'art. 10 comma a);
13. nel caso l'UTENTE è in stato di mora con il soggetto gestore;
14. nel caso di dichiarazioni mendaci rilasciate dall'UTENTE in oggetto al presente contratto;
15. nel caso in cui di spazi sportivi prenotati siano utilizzati da:
 - meno di 20 atleti per gli impianti classificati come Palasport
 - meno di 10 atleti per gli impianti delle palestre scolastiche
 - meno di 8 atleti per le corsie in impianti natatori

Art. 13 - Norme comportamentali dell'UTENTE sull'impianto sportivo

L'UTENTE e i suoi coobbligati devono svolgere e assistere all'attività ludico-sportiva prenotata nel rispetto della destinazione d'uso e delle altre condizioni disposte dal presente Contratto, nonché nel rispetto delle norme richiamate dal medesimo, in particolare il Regolamento per l'utilizzo delle strutture sportive in gestione a SO.G.I.S. S.r.l.

L'UTENTE e i suoi coobbligati devono rispettare la segnaletica e le comunicazioni apposte dal soggetto gestore sugli impianti sportivi e osservare le comunicazioni espresse dal personale incaricato del servizio di portierato fiduciario dell'impianto sportivo.

L'UTENTE e i suoi coobbligati devono utilizzare l'impianto sportivo, le attrezzature sportive e i beni mobili presenti nello stesso nel rispetto della destinazione d'uso dell'impianto e delle attrezzature, nonché nel rispetto delle norme tecniche dell'ordinamento statale, dell'ordinamento sportivo e di quelle private (norme UNI o altre) al fine di garantire i beni da danni e di assicurare la tutela della salute dei praticanti e delle persone presenti sull'impianto sportivo.

Prima, durante e dopo l'attività sportiva svolta dall'UTENTE, possono assumere rilevanza contrattuale ed extracontrattuale per le Parti e secondo le norme dell'ordinamento statale:

1. l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni,
2. i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Art. 14 - Controllo e vigilanza dell'attività ludico-sportiva. Figure responsabili

Le attività ludico-sportive oggetto del presente Contratto si svolgono sotto il controllo e la vigilanza dell'UTENTE. L'UTENTE si assume la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2048 e 2049 del codice civile, per i danni subiti o cagionati a tesserati e/o a terzi in genere dai tesserati e dai frequentatori dell'impianto sportivo durante lo svolgimento dell'attività ludico-sportiva prenotata dall'UTENTE medesimo.

Nel caso in cui le attività ludico-sportive oggetto del presente Contratto interessino o coinvolgano minori, questi ultimi devono essere costantemente accompagnati, a cura dell'UTENTE, da persona adulta affidataria. Il soggetto gestore non svolge alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei minori presenti all'interno dell'impianto sportivo. Il soggetto gestore e il personale incaricato della custodia/portierato fiduciario hanno la facoltà di allontanare dall'impianto sportivo i minori non accompagnati dal genitore o da persona dell'UTENTE adulta affidataria.

L'UTENTE si impegna a garantire la costante presenza sull'impianto di una figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività ludico-sportiva praticata. Nel caso in cui l'attività ludico-sportiva praticata contempli lo svolgimento di esercizi fisici con l'ausilio di attrezzatura per il fitness, per la pesistica, per lo stretching o comunque altra attrezzatura idonea all'esercizio fisico individuale la figura del responsabile dell'UTENTE dovrà possedere i relativi requisiti tecnico-professionali richiesti dall'ordinamento statale e regionale, dall'ordinamento sportivo ed eventualmente quelli consigliati dal costruttore dell'attrezzatura in uso.

La figura del responsabile dell'UTENTE è tenuta, anche per il tramite dell'UTENTE, a segnalare tempestivamente al soggetto gestore eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudichino o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone. Nel caso in cui oggetto della prenotazione sia una vasca o una parte della stessa di un impianto natatorio, l'UTENTE deve svolgere l'attività sportiva alla presenza di un istruttore/allenatori Fin, maggiorenne, munito di brevetto di assistente bagnanti in corso di validità. L'assistente bagnanti è responsabile del servizio di salvataggio e di primo soccorso dei bagnanti e dei frequentatori entrati nell'impianto natatorio per l'attività ludico-sportiva prenotata dall'UTENTE. L'UTENTE deve individuare e comunicare al soggetto gestore gli assistenti bagnanti incaricati del servizio per ciascuna prenotazione oggetto del presente Contratto, allegando copia del brevetto di assistente bagnanti in corso di validità. Fermi restando gli obblighi di legge posti in capo al servizio di assistenza bagnanti, che le Parti dichiarano di ben conoscere, il soggetto gestore richiede che per tutta la durata dell'attività ludico-sportiva prenotata, sia presente il servizio di assistenza bagnanti incaricato dall'UTENTE, a bordo vasca prima dell'inizio dell'attività e si concluda con l'uscita dall'impianto di tutti i soggetti sportivi interessati alla stessa. Il Gestore ha facoltà di non permettere l'accesso dei praticanti l'attività sportiva in assenza del servizio di assistenti bagnanti previsto.

Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell'UTENTE in materia di idoneità alla pratica sportiva

L'UTENTE è responsabile dell'idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, dei propri atleti e praticanti.

L'UTENTE è tenuto a svolgere:

- gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio preventivo della idoneità specifica all'attività sportiva agonistica che il praticante e l'atleta svolge con l'UTENTE;
- gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio del buon stato di salute per l'esercizio di attività sportiva non agonistica.

Art. 16 - Altri obblighi e responsabilità dell'UTENTE

L'UTENTE e i suoi coobbligati devono garantire l'assoluto rispetto di tutti gli spazi sportivi coperti e scoperti, di tutti i beni mobili di proprietà del soggetto gestore o di terzi presenti sull'impianto.

L'UTENTE dà atto di ben conoscere le attrezzature, gli impianti ed i servizi attualmente presenti nell'impianto sportivo/i oggetto della prenotazione.

L'UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'inadempimento dell'utente alle previsioni del presente contratto e/o dall'eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi di servizio, per la partecipazione dell'UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell'ordinamento sportivo. L'UTENTE dichiara sin d'ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all'eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi dell'impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionato, rinunciando a qualsiasi richiesta di risarcimento danni nei confronti del soggetto gestore.

Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell'impianto sportivo devono essere usati dall'UTENTE e dai suoi coobbligati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine collaborando alla migliore fruizione da parte di tutti gli utenti del servizio. L'UTENTE è responsabile verso il gestore, i Comuni proprietari e i terzi per ogni danno a persone, cose o animali che possa derivare dall'esecuzione del presente Contratto anche quando il danno sia procurato dalla squadra ospite e dai suoi coobbligati. L'UTENTE è responsabile verso il gestore, i Comuni proprietari e i terzi della custodia e dell'utilizzo dei beni mobili (arredi, attrezzatura sportiva e non, attrezzature per l'allestimento di manifestazioni...) di sua proprietà o di proprietà di terzi introdotti nell'impianto sportivo per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto. L'UTENTE rimane responsabile per gli eventuali danneggiamenti che abbiano a subire i suddetti beni mobili introdotti nell'impianto sportivo. L'UTENTE si impegna alla rimozione dei beni mobili e le attrezzature di cui sopra, a propria cura e spese, al termine di ogni utilizzo da parete dell'UTENTE salva possibilità di diverso accordo con il soggetto gestore, da pattuirsi per iscritto.

L'utente ha costituito, nelle forme di legge, un deposito cauzionale pari al corrispettivo originato da 2 mensilità di attività sportiva prenotata e concessa dal Soggetto Gestore a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nessuna esclusa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'importo esatto del deposito cauzionale è stabilito dal Soggetto Gestore attraverso specifica nota inviata all'utente prima della sottoscrizione del Contratto particolare d'utenza.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati a norma di legge; in tal caso la fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Soggetto Gestore. L'utente e il garante non potranno eccepire alcunché, neppure in relazione alle obbligazioni nascenti dal rapporto sottostante. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente che in caso di controversia tra garante e Soggetto Gestore il Foro competente è esclusivamente quello di Parma e dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Soggetto Gestore con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto;

- mediante versamento dell'importo a mezzo di assegno bancario e/o bonifico bancario presso il c/c intestato a **SO.G.I.S. S.r.l** (IBAN: IT 06 N 03069 09060 100000155884).

La cauzione dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Soggetto Gestore con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

Il deposito sarà restituito allo scadere dell'uso, dopo che le società utilizzatrici avranno adempiuto ad ogni loro obbligo e sarà stata definita e liquidata ogni controversia. Il soggetto gestore in caso di insolvenze o inadempienze delle società, potrà rivalersi di detto deposito fino al totale incameramento senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione. Tale deposito è obbligatorio ai fini della concessione di utilizzo degli impianti sportivi per utenza associativa stagionale, in mancanza del quale non verrà rilasciata l'autorizzazione all'uso degli impianti.

Il soggetto gestore non può essere ritenuto depositario e custode delle attrezzature, anche sportive, di proprietà di terzi salvo che non vi abbia espressamente acconsentito in forma scritta e preventiva rispetto al momento dell'introduzione delle attrezzature medesime. L'UTENTE o il diverso proprietario del bene mobile autorizzato dal soggetto gestore potrà introdurlo nell'impianto sportivo per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto è tenuto ad assicurare i propri beni mobili per ogni tipo di evento dannoso possa accadere con esplicita rinuncia al diritto di surrogazione dell'assicuratore dell'UTENTE nei confronti del soggetto gestore

Art. 17 - Deposito e custodia dei beni e dei valori dell'UTENTE e dei frequentatori

Gli indumenti ed effetti personali dell'UTENTE, dei suoi tesserati e dei frequentatori devono essere depositati ove esistenti negli appositi armadietti.

Indipendentemente dal sistema di chiusura degli armadietti, chi ne fa uso deve verificare che l'armadietto usato sia stato accuratamente chiuso con l'apposita serratura prima di allontanarsi dallo spogliatoio e durante tutta la permanenza nell'impianto sportivo.

La chiave o altro sistema equivalente di chiusura degli armadietti deve essere conservata e custodita a cura di chi se ne serve. Gli armadietti sono a rotazione e non personali.

Il soggetto gestore sconsiglia di portare all'interno dell'impianto sportivo cose di valore.

Il soggetto gestore non prende in consegna le cose portate dall'UTENTE, dai suoi tesserati e dai frequentatori all'interno dell'impianto e non può essere ritenuta depositaria e custode delle cose inserite negli armadietti.

Il soggetto gestore non è responsabile del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate dall'UTENTE, dai suoi tesserati e dai frequentatori nell'impianto sportivo.

Art. 18 - Obblighi dell'UTENTE in tema di ordine pubblico e di primo soccorso

L'UTENTE è, in proprio o per il tramite della Federazione sportiva o dell'Ente di promozione o della Lega cui aderisce:

- responsabile (prima, durante e dopo) dell'ordine e della sicurezza pubblica delle manifestazioni per le quali risulta soggetto ospitante/organizzatore, secondo la disciplina dell'ordinamento statale e secondo le specifiche disposizioni emanate da Federazioni sportive, Enti di Promozione e Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l'UTENTE aderisce; compete, pertanto e tra l'altro, all'UTENTE l'attivazione della Forza Pubblica;
- responsabile, in quanto società utilizzatrice dell'impianto sportivo, dell'esecuzione degli adempimenti posti in capo all'organizzatore di manifestazioni dal D. M. 18.3.1996 e s.m.i.; a titolo esemplificativo ma non esaustivo i compiti connessi all'art. 8 bis e alla presenza di personale addetto alla pubblica incolumità di cui all'art. 19 quater del D.M. 18.3.1996 e s.m.i.;
- il soggetto cui fa capo l'acquisizione di ogni autorizzazione, licenza o altro provvedimento della Pubblica Autorità necessario al corretto e diligente svolgimento della manifestazione in luogo di pubblico spettacolo di cui l'UTENTE è soggetto ospitante/organizzatore;
- il soggetto cui fa capo l'onere di adempiere alle disposizioni in materia di autorizzazioni, di compensi e diritti in tema di protezione ed esercizio del diritto d'autore (c.d. autorizzazioni e diritti SIAE);
- responsabile del primo soccorso, pronto soccorso compreso e dell'uso del defibrillatore semiautomatico, mediante proprio personale in possesso di adeguata qualifica, dei praticanti e di ogni altro soggetto entrato nell'impianto sportivo durante la prenotazione dell'UTENTE, fatti salvi i casi in cui la legge disponga che le attività del primo soccorso e del pronto soccorso sono poste in capo al gestore dell'impianto.
- Tenuto a dotarsi e di porre in posizione visibile, di apposita valigetta di pronto soccorso, contenete quanto previsto dal DM 388/03, oltre che al defibrillatore semiautomatico in stato di perfetta efficienza.

Art. 19 - Obblighi del soggetto gestore in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo

Il soggetto gestore e/o il proprietario dell'impianto sportivo, a mezzo di proprio personale o di personale di soggetti delegati, è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo.

Art. 19 bis - Obblighi dell'UTENTE in tema di gestione della sicurezza dell'impianto sportivo

L'UTENTE, in proprio o per il tramite della Federazione sportiva o dell'Ente di promozione o della Lega cui aderisce, è:

- Responsabile del servizio di sicurezza antincendio, nei confronti dei praticanti e di ogni altro soggetto entrato nell'impianto sportivo durante la prenotazione dell'UTENTE.
- Responsabile del posizionamento, in luogo sicuro e di non intralcio, in funzione dei percorsi di esodo di emergenza, delle attrezzature sportive utilizzate dopo il loro utilizzo e di non alterare, durante la prenotazione dell'UTENTE la funzionalità dei presidi antincendio presenti all'interno degli spazi sportivi.

Art. 20 - Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale

Fermo restando quanto stabilito dal presente Contratto, per le prenotazioni di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale diverse da quelle ordinariamente previste all'interno degli impianti sportivi, l'UTENTE è tenuto a comunicare al soggetto gestore con almeno 45 giorni di anticipo sulla data della prenotazione:

- la puntuale descrizione delle attività extrasportive svolte durante la manifestazione temporanea e occasionale;
- le attrezzature e i beni mobili propri e di terzi che, all'uopo, l'UTENTE intende introdurre nell'impianto sportivo;
- il numero di persone che saranno presenti nel corso della manifestazione temporanea e occasionale e gli spazi dell'impianto sportivo che andranno ad occupare;
- il numero di personale e i requisiti tecnico-professionali del personale addetto alla pubblica incolumità.
- Copia del modulo di richiesta di attività/manifestazione temporanea inviata all'Ufficio attività produttive dei Comuni proprietari e di tutti gli atti amministrativi necessari per tale evento inviati ai rispettivi uffici Comunali competenti (es. relazione di impatto acustico, ecc.).

Il soggetto gestore valuterà gli elementi forniti come sopra, disponendo:

- la verifica dell'idoneità del piano di emergenza dell'impianto per lo svolgimento della manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale;
- la verifica dell'idoneità dell'impianto sportivo allo svolgimento della manifestazione temporanea e occasionale, alle norme indicate per l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo, con l'eventuale coinvolgimento della Commissione Provinciale/Comunale di pubblico spettacolo (a carico dell'UTENTE);
- la conferma del Contratto se la manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale è compatibile con le norme stabilite dall'ordinamento statale per l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e per la sicurezza nell'esercizio degli impianti sportivi;

- la risoluzione dal Contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile al soggetto gestore se la manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale è incompatibile con le norme stabilite dall'ordinamento statale per l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e per la sicurezza nell'esercizio degli impianti sportivi anche in presenza di carenza documentale che impedisce alla commissione di Vigilanza di emanare pareri in merito.

In caso di conferma del Contratto, l'UTENTE è tenuto a rispettare le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto sportivo.

Art. 21 - Diritto di controllo del soggetto gestore

E' riconosciuto al soggetto gestore il più ampio diritto di controllo in ordine alla regolare esecuzione del presente Contratto e alla veridicità delle dichiarazioni inoltrate dall'UTENTE al soggetto gestore.

Il soggetto gestore provvederà, a mezzo di proprio personale o di incaricati esterni, alla rilevazione e verifica del puntuale utilizzo della prenotazione oggetto del presente Contratto. In caso di anomalia tra l'utilizzo rilevato e la prenotazione concordata, il soggetto gestore può diffidare l'UTENTE al puntuale adempimento delle condizioni contrattuali e l'UTENTE è tenuto a versare le penali previste all'art. 23 delle presenti CGC.

Art. 22 - Decorrenza del Contratto. Divieto di rinnovo

Il Contratto ha inizio con la prima data della Prenotazione e termine con l'ultima data della Prenotazione indicata nelle CPC o nei successivi scambi di corrispondenza. Il Contratto è prorogabile con la modifica delle date della prenotazione oggetto delle CPC purché le date della proroga rientrino nella stagione ludico-sportiva oggetto del Contratto.

E' escluso il rinnovo tacito e espresso, verbale e scritto, del presente Contratto.

Art. 23 - Penali contrattuali

L'UTENTE si impegna a corrispondere al soggetto gestore la tariffa applicabile di fascia tariffaria più elevata (prevista nell'impianto sportivo oggetto dell'attività), e comunque non inferiore ad Euro 50, a titolo di penale contrattuale, in aggiunta alla tariffa pattuita nelle CPC, nel caso in cui il tempo di utilizzo si sia protratto oltre l'orario di prenotazione concordato nelle CPC.

L'UTENTE si impegna a corrispondere al soggetto gestore la tariffa applicabile di fascia tariffaria più elevata a titolo di penale contrattuale, e comunque non inferiore ad Euro 50, sostitutiva della tariffa pattuita o riconoscibile nelle CPC, nel caso in cui l'utilizzo sia stato difforme alla prenotazione concordata nelle CPC. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la penale si applica a utilizzi non concordati con il soggetto gestore ma fruiti dall'UTENTE, a utilizzi fruiti per manifestazioni/gare ma prenotati come allenamenti, a utilizzi fruiti da over 18 ma prenotati per under 18, (vedi art. 7), ecc..

L'UTENTE si impegna a corrispondere al soggetto gestore nel caso in cui la disdetta dello spazio sportivo prenotato non venga effettuata nei termini previsti dall'Art. 10 comma a), oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, ulteriori Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00).

Art. 24 - Risoluzione di diritto del Contratto.

Le Parti precisano che:

- il ritardo dell'UTENTE nel pagamento dei corrispettivi delle prestazioni superiore a 60 giorni del mancato o parziale adempimento,
- l'inadempimento contrattuale accertato dal soggetto gestore al pagamento del corrispettivo inerente ad altri Contratti intrattenuti con l'UTENTE,
- il grave inadempimento alle obbligazioni previste agli articoli 5, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 19 bis, 20 e 25 del presente Contratto, costituirà motivo di risoluzione anticipata solo in favore del soggetto gestore, senza ulteriori avvisi formalità o eccezione alcuna, del presente Contratto. Più specificatamente in tal caso, il presente Contratto si intenderà risolto a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione con la quale il soggetto gestore dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, senza che l'UTENTE avesse in tal caso nulla a pretendere anche a titolo risarcitorio.

Art. 25 - Divieto di cessione della posizione contrattuale e del Contratto

L'UTENTE non ha facoltà di cedere a terzi o a altri sezioni/organismi dell'UTENTE medesimo né in tutto né in parte ed a nessuno titolo i diritti derivategli dalla stipulazione del presente Contratto né il Contratto medesimo. A tal fine è considerato diritto non cedibile anche l'attività ludico-sportiva dichiarata nelle CGC.

Art. 26 - Referenti del Contratto

Il referente del soggetto gestore per il presente Contratto è il Responsabile dell'Ufficio rapporti con l'utente.

Il referente dell'UTENTE per il presente Contratto è il legale rappresentante dell'UTENTE o la persona che ha sottoscritto il presente Contratto

Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati Protezione dei dati Regolamento GDPR EU-2016/679 e normative vigenti.

SO.G.I.S. s.r.l. informa di aver aggiornato tutte le procedure e i documenti relativi al trattamento dei dati personali in accordo al Regolamento GDPR EU 2016/679 e normative vigenti. In particolare, si fa presente all'interessato che il Titolare del Trattamento è SO.G.I.S. srl - sede legale P.zza Garbaldi n° 1 - Fidenza (Pr). A garanzia delle corrette procedure potete contattare il Responsabile Protezione Dati alla mail dpo@sogisgroup.it. I vostri dati sono indispensabili per le finalità inerenti la conclusione, la gestione nonché l'esecuzione del presente Contratto per questo motivo non è necessario il consenso. Il trattamento dei dati personali è svolto con strumenti informatici e/o cartacei attraverso addetti istruiti a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appositamente identificati quali Responsabili. Non verranno trasferiti verso paesi terzi e, verranno conservati secondo quanto stabilito dalla legge. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, e eventualmente la limitazione del trattamento e comunque può sempre richiedere completa specifica dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati nel presente documento. Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i dati riportati sul sito www.garanteprivacy.it. Informativa completa presso il Titolare..

Art. 28 - Registrazione del Contratto

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento ne ha dato motivo.

Art. 29 - Foro Competente

Per ogni controversia inerente alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione e all'applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Parma.